



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Gestione del Personale del Comparto Ministeri

Prot. n.

Roma,

CIRCOLARE



0135013-2003

PU-GDAP-100-25/03/2003-0135013-2003

Alle Direzioni Generali del
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Alle Unità Dirigenziali
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni
Scuole di Formazione e Aggiornamento
del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni
degli Istituti Penitenziari per Adulti

Alle Direzioni
dei Centri di Servizio Sociale per Adulti

Alla Direzione
del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Alla Direzione
del Servizio Approvvigionamento e
Distribuzione Armamento e Vestiario

LORO SEDI

Oggetto: **Diritto allo studio – 150 ore di permessi retribuiti.
Personale del "Comparto Ministeri".**



Ministero della Giustizia

A seguito di richieste di precisazioni in ordine a quanto disciplinato dalla Circolare n. 3580/6030 del 10.01.2003, si comunica che la locuzione "permessi retribuiti" si riferisce ai permessi retribuiti dei cui alla normativa sulle cosiddette 150 ore.

Quanto, invece, al punto 4 della suddetta circolare si precisa che la fruizione dei permessi in questione dovrà essere articolata secondo le seguenti modalità:

- a. **partecipazione a corsi:** dovranno essere conteggiati la durata delle lezioni ed, altresì, il tempo per recarsi e tornare dalla sede di svolgimento delle stesse, se rientrante nell'orario lavorativo;
- b. **per sostenere esami:** la durata del permesso decorrerà dall'orario fissato per l'inizio della seduta d'esame al quale andrà aggiunto il tempo, qualora incida sulla durata della giornata lavorativa, per recarvisi e tornare;
- c. **per la preparazione di esami ed elaborati finali:** l'interessato, dopo aver manifestato l'intenzione di voler usufruire dei permessi studio per la preparazione ad esami, per l'elaborazioni di lavori finali, quali tesi di laurea o tesine ecc., indicandone il periodo, potrà utilizzare in via continuativa fino ad un massimo di 75 ore; le rimanenti ore saranno di norma concesse in frazioni non superiori a due giorni lavorativi a settimana, salvo che l'Ufficio di appartenenza, tenuto conto delle esigenze di servizio, ritenga di poter concedere la fruizione con modalità diverse. A tal riguardo si precisa che il concetto di "partecipazione ai corsi" debba essere inteso nel senso del raggiungimento dell'obiettivo principale, e cioè del sostenimento degli esami, piuttosto che la mera frequenza delle lezioni.
- d. **per l'attività di studio:** concessione secondo quanto previsto al punto c) della presente comunicazione, in caso di frequenza a corsi, come ad esempio le Scuole serali, che, pur non incidendo per la relativa frequenza sull'orario di lavoro, richiedano, per poter superare l'anno, una costante attività di studio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

